



Tar Calabria sul ricorso gerarchico amministrativo trasmesso per posta elettronica

# E-mail senza firma digitale Nessun effetto giuridico

Pagine a cura  
di ANTONIO CICCIA

## LA SENTENZA

Tar Calabria, sezione di Catanzaro, n. 98 del 9 febbraio 2005

## IL CASO

Il ricorso gerarchico contro un atto amministrativo può essere trasmesso mediante posta elettronica?

## LA DECISIONE

Il Tar risponde negativamente. Un carabiniere ha fatto ricorso contro una sanzione disciplinare di tre giorni di consegna, con provvedimento del comandante della compagnia.

Il ricorso gerarchico è stato inoltrato mediante posta elettronica. Tale ricorso è stato anche trasmesso in originale, su supporto cartaceo, a mezzo corriere, al comando provinciale.

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare. Contro quest'ultimo provvedimento, il carabiniere ha proposto ricorso al Tar, contestando la declaratoria di irricevibilità del ricorso gerarchico proposto, in quanto l'ammini-

strazione non avrebbe considerato che lo stesso ricorso gerarchico è stato presentato in tempestivo utile con trasmissione a mezzo posta elettronica, da considerarsi equivalente agli altri mezzi di trasmissione previsti dalla legge.

Il Tar non è stato di questa opinione.

Ai sensi dell'articolo 2, 1° comma, l. n. 1199/71, il ricorso gerarchico deve essere presentato nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato; il comma successivo precisa che tale ricorso può essere inoltrato «direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento» e che allorché sia inoltrato a mezzo posta, «la data di spedizione vale quale data di presentazione». Nel caso specifico, il ricorso non è stato inoltrato a mezzo posta ordinaria, ma mediante utilizzo dello strumento telematico della posta elettronica e, di seguito, mediante corriere.

Secondo il carabiniere, però, poiché la trasmissione a mezzo posta elettronica deve essere considerata equivalente alla presentazione personale, il ricorso sarebbe stato nel caso di specie tempestivo. La tesi non è sta-

necessari per ricondurre con certezza la paternità al ricorrente e, pertanto, la trasmissione per via telematica non può essere considerata equivalente a quella di un documento formato per iscritto a mezzo posta ordinaria o corriere.

La pronuncia propone una lettura restrittiva della utilizzabilità della posta elettronica nei rapporti giuridici. Il problema riguarda sia i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, sia i rapporti tra privati, sia i rapporti tra pubbliche amministrazioni.

La questione attiene l'analisi dei requisiti affinché il documento inviato telematicamente possa considerarsi alla stessa stregua del documento cartaceo, quanto alla certezza della provenienza.

O meglio alla accettazione sociale e giuridica della certezza della provenienza. Non è assolutamente detto che un documento cartaceo inviato a mezzo posta sia oggettivamente più sicuro rispetto al documento informatico inviato a mezzo di posta elettronica. Ma la questione non è sostanziale, ma formale e cioè se la legge ammetta o non ammetta quel particolare tipo di strumento per comunicare.

La sentenza in esame propone una lettura molto rigidamente

ancorata alle disposizioni vigenti del Testo unico della documentazione amministrativa e, ovviamente, non è applicabile solo ai casi relativi alle sanzioni disciplinari emanati dalle pubbliche amministrazioni e, anzi, riporta un principio che può valere anche nei rapporti tra privati. In effetti il problema della validità attuale delle comunicazioni a mezzo di posta elettronica può toccare anche rapporti di natura contrattuali. Si pensi a tutte le ipotesi in cui un atto deve essere effettuato entro una certa data per evitare decadenze o per interrompere prescrizioni. La tesi della sentenza in esame è che senza firma digitale o firma elettronica il messaggio e-mail non garantisce il conseguimento degli effetti giuridici.

A meno che le parti non si siano, con esplicita pattuizione, contrattualmente vincolate a considerare validi i messaggi via e-mail non corredati da firme elettroniche o digitali. Questa l'unica alternativa, che rappresenta in realtà una assunzione di rischio da parte dei contraenti: è cioè il rischio relativo alla non genuinità e non esatilità provenienza del messaggio. La deroga contrattuale non può valere per i rapporti tra cittadino/impresa e pubblica amministrazione.